

In base alla Costituzione della Repubblica di Slovenia e in conformità della Legge sulle Associazioni (GU RS n. 61/2006 del 13.6.2006) l' Assemblea dei soci della Comunità degli Italiani "Dante Alighieri" - Associazione culturale, sportiva e ricreativa di Isola approva il presente

STATUTO

della COMUNITÀ DEGLI ITALIANI "DANTE ALIGHIERI"
Associazione culturale, sportiva e ricreativa
ISOLA

I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

La Comunità degli Italiani "Dante Alighieri" - Associazione culturale, sportiva e ricreativa di Isola è una libera associazione autonoma di persone fisiche impegnate a mantenere, tutelare e sviluppare la cultura e la lingua italiana, le tradizioni e l'identità nazionale degli appartenenti alla nazionalità italiana che vivono nel territorio del loro insediamento storico.

ART. 2

Con questo Statuto si stabiliscono lo status, la denominazione, i simboli, la posizione giuridica, l'attività, gli obiettivi e le modalità dell'operato della Comunità degli Italiani "Dante Alighieri" - Associazione culturale, sportiva e ricreativa di Isola (nel prosieguo: CIDA), si definiscono le modalità d'iscrizione, i diritti e i doveri dei Soci, gli organi d'associazione e le loro competenze, nonché le forme di controllo.

L'operato della CIDA è senza fini di lucro.

ART. 3

La denominazione della CIDA è la seguente:

Comunità degli Italiani "Dante Alighieri" - Associazione culturale, sportiva e ricreativa di Isola. In lingua slovena: Skupnost italijanov "Dante Alighieri" - Kulturno, športno in rekreativno društvo Izola.

ART. 4

La CIDA è persona giuridica di diritto privato con sede a Isola.

ART. 5

La CIDA ha il proprio simbolo, il proprio logo, la propria effigie e il proprio timbro.

- **Il simbolo:** la bandiera tricolore dalla proporzione verticale/orizzontale 1:2. Le tre bande, che nella successione verticale sono di colore verde, bianco e rosso, occupano ciascuna 1/3 della superficie del vessillo.
- **Il logo:** comprende le lettere maiuscole "DA" (la prima di colore bianco e la seconda di colore rosso) sovrapposte e sormontate da una corona d'alloro congiunta da una stella brillante. Sotto le lettere "DA" è inciso l'anno della sua fondazione: 1997.
- **L'effigie:** è rappresentata dal busto del sommo poeta Dante Alighieri.
- **Il timbro:** è di forma rotonda con 35 millimetri di diametro. Ai suoi bordi è incisa la sua denominazione in italiano e sloveno, di cui all'art. 2 del presente Statuto, con al centro il suo logo.

ART. 6

L'operato della CIDA e dei suoi organi è pubblico.

La CIDA informa i suoi membri mediante:

- il suo periodico
- i mezzi preposti alla pubblica informazione
- comunicazioni multimediali
- la propria attività
- il diritto dei Soci di prendere visione dei verbali degli organi di gestione

Il Presidente è garante della pubblica informazione riguardante l'operato della CIDA.

II – SCOPI E FINALITÀ

ART. 7

La CIDA realizza gli interessi individuali e collettivi dei propri soci nei settori culturale, sportivo e ricreativo-societario, prestando particolare cura al mantenimento, alla tutela, alla promozione, allo sviluppo e alla salvaguardia dell'identità nazionale, della propria storia, della parlata, delle tradizioni e del patrimonio culturale italiano, con priorità alle forme culturali che contemplan la parola parlata e scritta. Singolare attenzione viene posta allo sviluppo delle giovani generazioni.

ART. 8

La CIDA può collaborare e consociarsi liberamente con organizzazioni, associazioni, unioni e altre forme di attività istituite, nazionali e internazionali, che operano nel ramo culturale, sportivo, ricreativo e sociale e in particolare con le Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana e con l'Unione Italiana, per attuare le finalità del presente Statuto.

III – CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ

ART. 9

I contenuti delle attività della CIDA vengono contemplati dai suoi programmi operativi compilati in conformità con quelli che sono gli scopi e le finalità della CIDA, stabiliti dal presente Statuto. I programmi riguardano i seguenti settori:

- attività artistiche
- attività culturali
- attività editoriali
- attività di ricerca artistica, culturale, storica e scientifica
- attività creative e sociali
- organizzazione di manifestazioni pubbliche, celebrazioni, incontri
- attività sportive
- attività ricreative - associative
- corsi, conferenze e tavole rotonde
- viaggi istruttivi e ricreativi

ART. 10

Allo scopo di realizzare le finalità preposte la CIDA:

- istituisce sezioni e gruppi di attività guidati da persone esperte nel dato campo, reperite tra gli appartenenti alla nazionalità italiana, oppure provenienti dall'Italia o, in alternativa, se di diversa provenienza, con un'ottima padronanza della lingua italiana
- inserisce i propri soci nelle varie attività, in base ai desideri e alle attitudini, stimolando la creatività, il talento e sviluppando le capacità del singolo e del gruppo
- pubblica il periodico "La Colomba", opere e raccolte di carattere letterario, culturale e di altro genere che mettono in espressione la vita, la storia, le tradizioni e l'operato della popolazione autoctona del territorio istriano
- organizza manifestazioni culturali e sportive, rassegne, festival, tavole rotonde, corsi, conferenze, convegni, campionati, tornei, incontri conviviali per giovani e adulti
- realizza progetti su argomenti di particolare importanza
- collabora a progetti europei
- svolge altre attività atte a mettere in risalto l'opera della Comunità Nazionale Italiana

IV – FORME E MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE

ART. 11

La CIDA ha Soci Effettivi, Soci Sostenitori, Soci Onorari e Soci Minorenni.

ART. 12

Può diventare **Socio Effettivo** della CIDA il cittadino della Repubblica di Slovenia, di maggiore età, che si dichiara di nazionalità e/o di madrelingua e cultura italiane e che sottoscrive la dichiarazione di adesione accettando di rispettare il presente Statuto, gli atti normativi e le finalità fondamentali della CIDA.

Alle stesse condizioni del comma precedente può diventare socio effettivo della CIDA il cittadino straniero residente permanentemente in Slovenia.

Non può diventare socio effettivo della CIDA un maggiorenne già Socio Effettivo di un'altra Comunità degli Italiani che fa capo all'Unione Italiana.

ART. 13

Può diventare **Socio Sostenitore** della CIDA il cittadino della Repubblica di Slovenia che non si riconosce nella definizione di cui alla prima alinea dell'articolo precedente, ma che desidera operare per il conseguimento delle finalità fondamentali della CIDA, ai sensi del presente Statuto. Alle stesse modalità può diventare socio sostenitore della CIDA anche un cittadino straniero.

ART. 14

Il titolo di **Socio Onorario** viene conferito dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo della CIDA, alla persona con meriti particolari nel conseguimento delle finalità e dello sviluppo delle attività della CIDA. Il socio onorario è esente dall'obbligo di versare la quota d'associazione.

ART. 15

Il **Socio Minorenne**, sotto i 15 anni d'età, viene iscritto alla CIDA soltanto se un suo genitore o tutore firma la dichiarazione di adesione.

ART. 16

I Soci Sostenitori, i Soci Onorari e i Soci Minorenni non hanno diritto di voto.

V - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

ART. 17

I Soci Effettivi della CIDA hanno il diritto di:

- formulare giudizi, avanzare proposte e promuovere iniziative nell'ambito della CIDA e delle sue forme di operato
- prendere parte alla vita della CIDA collaborando nelle varie attività
- proporre e sostenere i candidati, eleggere, venire eletti in tutti gli organismi della CIDA
- essere informati sulla realizzazione dei programmi e sulla gestione della CIDA
- visionare i documenti delle decisioni ufficiali degli organi della CIDA

ART. 18

I Soci Sostenitori, Onorari e Minorenni della CIDA hanno il diritto di:

- formulare giudizi e avanzare proposte per migliorare le prestazioni della CIDA
- prendere parte alla vita della CIDA collaborando nelle varie attività
- essere informati sulla realizzazione dei programmi e sulla gestione della CIDA

ART. 19

I Soci della CIDA hanno il diritto di:

- rispettare le disposizioni del presente Statuto, degli altri Atti e delle Delibere degli organi della CIDA
- collaborare attivamente all'attuazione delle finalità della CIDA
- versare regolarmente la quota d'associazione nell'ammontare determinato dall'Assemblea della CIDA (sono esenti soltanto i Soci Onorari)
- informare la CIDA di tutto quanto la riguarda e influisce sulla sua attività
- tutelare e onorare al suo interno e all'esterno l'immagine e la dignità della CIDA.
- trasferire le proprie esperienze e conoscenze ai soci più giovani

ART. 20

L'iscrizione alla CIDA cessa per:

- 1) uscita volontaria
 - 2) radiazione
 - 3) espulsione
 - 4) decesso
- La richiesta di uscita volontaria dalla CIDA deve essere presentata per iscritto al suo Consiglio Direttivo.
 - La radiazione dall'elenco dei soci avviene a discrezione del Consiglio Direttivo quando, nonostante il sollecito, il socio non versa la quota d'associazione.
 - L'espulsione dalla CIDA viene decisa dalla Commissione Disciplinare e resa "atto definitivo" soltanto dall'Assemblea della CIDA, alla quale il socio sottoposto al

procedimento disciplinare può appellarsi in seconda istanza, entro 30 giorni dalla notifica della delibera.

V – ORGANI DELLA CIDA

ART. 21

Gli organi della CIDA sono:

- 1) l'Assemblea dei soci
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) il Segretario
- 5) il Comitato dei Garanti
- 6) la Commissione disciplinare

1) Assemblea dei Soci

ART. 22

L'Assemblea è il massimo organo della CIDA ed è composta da tutti i suoi Soci effettivi.

Le sessioni dell'Assemblea sono ordinarie o straordinarie. L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta del Comitato dei Garanti, oppure su richiesta convalidata da almeno 1/5 dei Soci effettivi.

Il Consiglio Direttivo è in dovere di convocare l'Assemblea straordinaria entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la debita richiesta di convocazione dal proponente, che deve sottoporre anche la proposta di ordine del giorno corredata da documentazione adeguata.

L'Assemblea straordinaria delibera unicamente in merito alla questione per la quale è stata convocata.

ART. 23

L'invito alla riunione dell'Assemblea deve essere spedito con almeno 14 giorni d'anticipo sulla data della convocazione.

L'Assemblea è deliberativa se alla riunione vi presenza più della metà dei suoi soci effettivi.

Se l'Assemblea non è deliberativa la seduta viene rinviata di 30 minuti dopodiché l'Assemblea diventa deliberativa se vi prendono parte almeno 10 suoi soci effettivi.

Le operazioni di voto all'interno dell'Assemblea sono palesi o segrete a discrezione della medesima Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono deliberative se sono accolte dalla maggioranza dei membri presenti.

ART. 24

L'Assemblea dei soci ha le seguenti competenze:

- delibera in merito all'ordine del giorno
- approva, modifica e integra lo Statuto della CIDA
- approva gli indirizzi programmatici dell'operato della CIDA
- delibera in maniera definitiva, in caso di ricorsi, le questioni relative al piano finanziario e al bilancio della CIDA
- approva le relazioni sull'operato della CIDA
- decide in merito all'ammontare della quota d'associazione
- decide in merito ai ricorsi contro le decisioni del Consiglio Direttivo, del Comitato dei Garanti e della Commissione Disciplinare
- decide su altre questioni relative alle finalità della CIDA e proposte da organismi o da soci della CIDA, previa documentazione inoltrata al Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima della convocazione dell'Assemblea dei soci
- decide in via definitiva in merito all'espulsione di un membro
- delibera in merito ad altre questioni proposte dagli organi e dai membri della CIDA, in conformità delle finalità della CIDA
- decide sull'acquisto e sulla vendita di beni immobili
- decide in merito all'estinzione della CIDA.

ART. 25

L'Assemblea decide su tutte le questioni che riguardano la CIDA tranne che su quelle la cui soluzione è demandata agli organi da essa eletti.

ART. 26

In merito all'operato dell'Assemblea viene redatto il verbale che, per essere valido, viene firmato dal Verbalizzante, da due Verificatori del verbale e dal Presidente dei lavori.

2) Consiglio Direttivo

ART. 27

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e decisionale dell'Assemblea che espleta compiti decisionali, organizzativi, tecnici e amministrativi nonché dirige l'operato della CIDA tra una seduta e quella successiva dell'Assemblea, nel rispetto di quanto da essa approvato.

Il Consiglio Direttivo conta 9 (nove) membri e risponde del suo operato all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea della CIDA mediante un'apposita procedura elettorale definita nel Regolamento per le elezioni e rimane in carica per quattro anni.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario che espletano nel contempo anche il Presidente, il Vicepresidente e Segretario della CIDA.

ART. 28

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:

- convoca l'Assemblea dei soci
- cura l'attuazione degli indirizzi programmatici della CIDA e delle delibere dell'Assemblea dei soci
- approva gli altri atti della CIDA
- prepara le proposte degli atti della CIDA
- nomina i responsabili dei settori d'attività
- approva il piano di lavoro e finanziario della CIDA
- gestisce il patrimonio della CIDA
- espleta altri compiti derivanti dallo Statuto della CIDA e dalle decisioni dell'Assemblea dei soci

ART. 29

Le sedute del Consiglio Direttivo vengono convocate dal Presidente della CIDA e, in sua assenza, dal Vicepresidente della CIDA.

Il Consiglio Direttivo è deliberativo se alla riunione è presente più della metà dei suoi membri. Le decisioni prese dal Consiglio Direttivo sono legalmente valide se votate dalla maggioranza dei membri presenti alla riunione.

Il Consiglio Direttivo nomina, a propria discrezione, commissioni operative e stabilisce il numero dei membri, i compiti e la funzione direttiva all'interno delle medesime.

Il Consiglio Direttivo apre e chiude, a propria discrezione, anche sezioni di attività rispondenti agli interessi di singoli o gruppi di membri della CIDA approva la nomina dei direttori artistici, culturali e sportivi.

ART. 30

Le commissioni operative e le sezioni rispondono del proprio operato direttamente al Consiglio Direttivo.

3) Presidente

ART. 31

Il Presidente rappresenta la CIDA dinanzi agli organi di Stato e Pubblici nonché alle varie organizzazioni nazionali e internazionali. È responsabile della gestione e dell'attività della CIDA che deve operare in conformità dello Statuto, della Legge e dell'ordine costituzionale e giuridico della Repubblica di Slovenia.

Il Presidente risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci.

Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e l'Assemblea della CIDA, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e firma gli atti, le decisioni e le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea della CIDA.

Temporaneamente, in caso di necessità, il Presidente può delegare i suoi compiti e le sue funzioni, al Vicepresidente della CIDA o a un'altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto ed esonerato dal Consiglio Direttivo.

Il mandato del Presidente dura quattro anni.

4) Segretario

ART. 32

Il segretario della CIDA viene eletto tra i membri del Consiglio Direttivo per la durata di quattro anni. Il Segretario si occupa dell'amministrazione della CIDA, del coordinamento tra gli organi della medesima e risponde del proprio operato al Presidente, al Consiglio Direttivo e all'Assemblea della CIDA.

5) Comitato dei Garanti

ART. 33

Il Comitato dei Garanti è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea della CIDA per la durata di 4 anni.

Il Comitato dei Garanti ha il compito di controllare l'operato di tutta la CIDA e di informare in merito l'Assemblea della medesima.

Il Comitato dei Garanti risponde del suo operato all'Assemblea della CIDA.

6) Commissione Disciplinare

ART. 34

La Commissione Disciplinare è composta da 3 membri e 2 sostituti eletti dall'Assemblea della CIDA per la durata di 4 anni.

La Commissione Disciplinare nomina, al proprio interno, il presidente della medesima.

Compito della Commissione Disciplinare è quello di vagliare i comportamenti dei membri della CIDA considerati indisciplinati e/o poco responsabili e ne emette il giudizio relativo.

ART. 35

Il giudizio disciplinare comporta:

- 1) l'ammonimento
- 2) l'ammonimento pubblico
- 3) l'espulsione dalla CIDA

ART. 36

I giudizi disciplinari di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 35 diventano operativi all'atto della loro emissione.

Il giudizio disciplinare di cui al punto 3 dell'art. 35 diventa operativo soltanto su decisione dell'Assemblea della CIDA.

Nel periodo di tempo intercorrente tra l'emissione del giudizio disciplinare di cui al punto 3 dell'art. 35 e la sua operatività, al soggetto giudicato vengono interdetti tutti i diritti derivanti dall'iscrizione alla CIDA.

ART. 37

La decisione dell'Assemblea riguardante il giudizio disciplinare di espulsione dalla CIDA è inappellabile.

VI – ATTIVITÀ FINANZIARIA E MATERIALE DELLA CIDA

ART. 38

Fonti degli introiti della CIDA:

- 1) finanziamenti pubblici
- 2) donazioni
- 3) quote d'associazione
- 4) introiti dalle attività garantite dai diritti materiali
- 5) introiti dagli sponsor
- 6) altre fonti

ART. 39

Se nell'espletamento delle attività le entrate della CIDA superano le uscite, i mezzi finanziari in esubero possono essere investiti esclusivamente per attività di detto sodalizio.

ART. 40

La CIDA dispone dei mezzi finanziari in armonia con i programmi ed il piano finanziario annuale approvati dal Consiglio Direttivo della medesima.

ART. 41

L'attività finanziaria e materiale della CIDA deve essere condotta in armonia con le norme vigenti nel settore.

Ogni membro effettivo della CIDA ha diritto di visionare la documentazione finanziaria e materiale della CIDA.

ART. 42

La CIDA può possedere beni mobili e immobili che vengono di regola registrati nel libro-inventario della CIDA.

ART. 43

I **beni mobili** della CIDA si acquistano o si vendono soltanto su decisione del Consiglio Direttivo della CIDA.

ART. 44

I **beni immobili** della CIDA si acquistano o si vendono soltanto su decisione dell'Assemblea della CIDA.

ART. 45

La CIDA può essere sponsorizzata.

Gli sponsor della CIDA possono essere persone fisiche o giuridiche che aiutano materialmente, finanziariamente o in altra maniera la CIDA.

VII – CESSAZIONE DELLA CIDA

ART. 46

La CIDA può cessare:

- 1) per delibera della propria Assemblea con approvazione dalla maggioranza dei soci.
- 2) per legge.

ART. 47

Se la CIDA viene a cessare per decisione dell'Assemblea della medesima, i suoi beni mobili e immobili passano al soggetto che verrà indicato dall'Assemblea della CIDA, in conformità della Legge.

ART. 48

Se la CIDA viene a cessare per Legge, sarà il Tribunale competente a decidere del successore legale dei suoi beni mobili e immobili.

ART. 49

Qualora la CIDA dovesse cessare la sua attività, i mezzi del bilancio derivanti da finanziamenti pubblici vengono restituiti ai relativi finanziatori.

VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50

Ai sensi della Legge sulle Associazioni questo Statuto è stato approvato dall'Assemblea della CIDA in data **18 maggio 2007** ed entra in vigore il giorno stesso della sua registrazione presso la competente istituzione.

Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessa di valere quello precedente approvato dai fondatori il 23 aprile 1998 e i successivi emendamenti.